



Relazione del Revisore Indipendente

(ai sensi dell'art. 14, 1° comma, lett. a) e 2° comma lett. c) ed e) del D.Lgs n. 39/2010)

I bilancio d'esercizio della FONDAZIONE CASA DI RIPOSO CITTA' DI TIRANO - ONLUS, composto da Stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, di cui ho svolto la revisione, si riferisce all'esercizio chiuso al 31/12/2021.

Il bilancio esaminato evidenzia le seguenti risultanze complessive:

STATO PATRIMONIALE		
Attività	Euro	10.171.917
Passività	Euro	10.171.917
- di cui Fondo di dotazione	Euro	1.667.455
- di cui Riserve avanzi gestione esercizi precedenti e altre riserve	Euro	462.292
Disavanzo dell'esercizio	Euro	107.693

RENDICONTO GESTIONALE		
Ricavi da attività di interesse generale	Euro	4.460.144
Ricavi da attività diverse	Euro	4.006
Costi da attività di interesse generale	Euro	(4.478.168)
Costi da attività finanziarie e patrimoniali (su rapporti bancari)	Euro	(87.897)
Risultato prima delle imposte	Euro	(101.915)
Imposte sul reddito dell'esercizio (correnti, anticipate e differite)	Euro	(5.778)
Disavanzo complessivo dell'esercizio	Euro	(107.693)

Va preliminarmente evidenziato che il sottoscritto Revisore è stato nominato in data 12 aprile 2022 a seguito delle dimissioni del precedente Revisore rassegnate in data 28 marzo 2022. Questa relazione va pertanto necessariamente letta nell'ottica di quanto sopra.

L'Organo di controllo è stato nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 settembre 2021 nella persona dell'avvocato Alberto Gandini, nomina rinnovata con delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 27 dicembre 2021. L'avvocato Alberto Gandini assume altresì le funzioni di Organo di vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Al predetto Organo di controllo competono compiti e funzioni di cui all'articolo 30 del CTS, commi 6, 7 e 8.

Nell'anno corrente il sottoscritto Revisore e l'Organo controllo si sono scambiati informazioni in relazione ai rispettivi ruoli e obblighi con particolare riferimento al Bilancio sociale dell'Ente.

Giudizio sul Bilancio d'Esercizio
(art. 14. 1° comma lettera a) e 2° comma lettera c) del D.Lgs 39/2010)

Giudizio

Ho esaminato il progetto di Bilancio della Fondazione al 31 dicembre 2021 redatto dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge, aggiornato agli schemi di cui alla nota del 29/12/2021 n° 19740, emessa dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, e da questi trasmessomi nella sua composizione (Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione).

I controlli effettuati consentono di confermare che le risultanze del bilancio trovano corrispondenza nelle scritture contabili tenute nel rispetto di corretti principi contabili applicabili agli Enti Non Profit, alle O.N.L.U.S. e agli E.T.S.

Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, e in considerazione della particolare natura dell'Ente, la revisione è stata svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Nell'espressione del giudizio, sono indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilanci d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Fondazione o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità del Revisore Unico per la revisione contabile del Bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile, svolta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile e dell'esame del bilancio, a far data dalla mia nomina, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto il necessario scetticismo professionale.

Continuità aziendale

In particolare segnalo di essere giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi acquisiti, sull'eventuale inesistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Gli Amministratori, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19, hanno redatto il bilancio d'esercizio sulla base della corretta applicazione del principio della continuità aziendale senza utilizzare la deroga prevista dall'art. 38-quater della legge 77/2020 e considerando eventi ed informazioni successive alla chiusura del bilancio al 31/12/2021 e fino alla data di predisposizione del bilancio stesso. Non ho rilevato pertanto incertezze significative sulla continuità aziendale tali da doverne dare a cura del Consiglio di Amministrazione informativa nel bilancio ed in particolare nella relazione di missione.

I criteri contabili utilizzati sono risultati sufficientemente adeguati e corretti così come ragionevoli le stime effettuate dagli amministratori. In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo che il lavoro svolto fornisca una congrua base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Il sottoscritto ha vigilato e rilevato (per quanto concerne l'anno 2021) sulla correttezza nella tenuta della contabilità e sul rispetto degli adempimenti fiscali prescritti dalla normativa vigente.

Il revisore dei Conti può pertanto certificare la correttezza delle operazioni contabilizzate, la corrispondenza tra le stesse e la documentazione dell'Ente e la conseguente concordanza delle poste patrimoniali e del rendiconto della gestione con l'effettiva consistenza delle attività e delle passività e con il risultato della gestione.

Il sottoscritto revisore può quindi attestare che il Consiglio di Amministrazione ha rispettato, nell'esecuzione del proprio mandato, le norme statutarie, quelle previste dal Codice Civile e quelle in materia di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle quali questa Fondazione appartiene.

L'attività della Fondazione si è svolta nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 e seguenti di cui al D.Lgs. n°460/97, perseguendo così in modo coerente i propri obiettivi statuari, ben rappresentati nella relazione di missione accompagnatoria al bilancio, anche in termini numerici.

Si dà atto che non sono intervenute modifiche ai criteri di valutazione e formazione del bilancio relativo all'esercizio 2021 rispetto all'anno precedente, fatto salvo l'adeguamento delle voci del bilancio relativo all'esercizio 2020 ai fini della comparabilità con il novellato schema applicato dalla fondazione nell'anno 2021.

In particolare, gli amministratori non si sono avvalsi:

- della possibilità di rivalutare i beni d'impresa come previsto dall'art. 10 del D.L. 104/2020 (convertito dalla legge 126/2020);
- della deroga di cui all'articolo 20-quater L. 136/2018 in tema di svalutazione dei titoli di proprietà;
- della sospensione degli ammortamenti, come previsto dall'art. 60 commi da 7-bis a 7-quinquies del D.L. 104/2020.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione di missione con il bilancio d'esercizio

(art. 14. 2° comma lettera e) del D.Lgs 39/2010)

Coerentemente con quanto indicato nel Principio Contabile OIC35 ETS, con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'attività svolta del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, a mio giudizio, la relazione di missione è coerente con il bilancio della Fondazione e risulta conforme alle norme di legge.

Alla luce di quanto sopra, esprimo il mio **parere favorevole** all'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021.

Tirano, 28 giugno 2022

Il Revisore dei conti

Dott. Consoli Carlin

